



# COMUNE DI PALERMO

## AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: [studipm@comune.palermo.it](mailto:studipm@comune.palermo.it)

Prot.n. 6683 /REGINT 12018

Palermo, 05.01.2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n.18/2018**

**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico

**LORO SEDE**

<b>Materia</b>	<b>Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.</b>
<b>Oggetto</b>	Art. 128 T.U.L.P.S. – Commercio di cose antiche e/o usate - Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere. Circolare Ministero Sviluppo Economico prot. U.0120995 del 26.03.2018

A seguito dell'abrogazione dell'art.126 del T.U.L.P.S., ad opera dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. n.222 del 2016, che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva fatta all'autorità di pubblica sicurezza, è sorta la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art.128 nella parte in cui, rinviano al citato articolo 126, prescrive l'obbligo di tenuta del registro.

Sulla questione in Ministero dell'Interno ha chiesto un supporto consultivo al Consiglio di Stato, il quale con il parere espresso dalla sez.I, in data 2 marzo 2018, n.545, ha chiarito che “ *l'intervento demolitorio dell'art.126 del T.U.L.P.S. debba considerarsi unicamente circoscritto a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art.128*”.

Pertanto, coloro che esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare ai controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dall'art.128 T.U.L.P.S.

Tale soluzione interpretativa poggia sulle diverse finalità delle due disposizioni contenute negli artt.126 e 128 del T.U.L.P.S.

L'art.126 (oggi abrogata), non consentiva l'esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all'attività, che in seguito alla riforma è stata liberalizzata. L'art.128 ha, invece, la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte da una serie di soggetti ( fabbricanti, commercianti ed esercenti) e conseguentemente sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.

Un ulteriore conferma della permanenza nell'ordinamento della disposizione contenuta nell'art.128 del T.U.L.P.S. è costituita dal fatto che il d.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio (artt.63 e seg.), e il relativo decreto di attuazione ( D.M. 15 maggio 2009, n.95), hanno disciplinato nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l'esercizio del controllo delle transazioni, operazioni che sono rese possibili anche dal controllo delle annotazioni sul registro ex art.128 del T.U.L.P.S. al fine di contrastare il mercato abusivo delle cose antiche e usate.

IL COMANDANTE  
Dott. G. Marchese